

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato allo sport 4 giugno 2021, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in occasione delle gare del Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2020 in programma l'11, il 16 e il 20 giugno e il 3 luglio 2021 presso lo Stadio Olimpico di Roma, l'accesso del pubblico «in misura pari al 25% della capienza dell'impianto, e comunque non superiore a 15.948 spettatori», nel rispetto del Protocollo allegato al medesimo decreto e delle ulteriori misure previste nello stesso decreto;

Vista la nota prot. n. 17133 dell'8 giugno 2021 con la quale il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, una deroga al limite orario agli spostamenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, «in previsione delle imminenti gare del Campionato di calcio europeo UEFA EURO 2020 Turchia v Italia, Italia v Svizzera e Italia v Galles, che si svolgeranno, rispettivamente, il prossimo 11 giugno alle ore 21:00, 16 giugno alle ore 21:00 e 20 giugno alle ore 18:00, presso lo Stadio Olimpico di Roma»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Considerato che l'evento programmato per l'11 giugno 2021 si svolgerà presso lo Stadio Olimpico di Roma, e che pertanto, allo stesso si applicano le misure della c.d. «zona gialla», e in particolare l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

Ritenuto necessario e urgente stabilire, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, in considerazione della particolare rilevanza della gara iniziale del Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2020, programmata presso lo Stadio Olimpico di Roma, che il limite orario agli spostamenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, esclusivamente nella giornata dell'11 giugno 2021 e in relazione

allo svolgimento del predetto evento, abbia inizio alle ore 01,00 del giorno successivo, al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall'impianto sportivo;

EMANA  
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le misure precauzionali previste nel Protocollo allegato al decreto del Sottosegretario di Stato allo sport 4 giugno 2021 e delle ulteriori misure previste nello stesso decreto, nella giornata dell'11 giugno 2021 e in relazione allo svolgimento della gara del Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2020 Turchia-Italia, il cui inizio è previsto per le ore 21:00, al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dello Stadio Olimpico di Roma, il limite orario agli spostamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, esclusivamente per i partecipanti all'evento, ha inizio alle ore 1,00 del giorno successivo e termina alle ore 5,00 del medesimo giorno.

2. Le misure di cui alla presente ordinanza producono effetti dalla data di adozione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2021

*Il Ministro: SPERANZA*

*Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1925*

21A03618

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA


DECRETO 20 maggio 2021.

**Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna.**

### IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;



Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2021), con il quale il prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 54 del 4 marzo 2021), con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il quattordicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2021/159;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea - Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale Ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;


Vista la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 35/10 del 14 giugno 2016, recante rete Natura 2000. Procedura di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC). Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, art. 3, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 61/35 del 18 dicembre 2018, recanti rete Natura 2000. Procedura di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC). Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, art. 3, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni. Misure di conservazione ai fini del completamento delle designazioni delle ZSC;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 8/70 del 19 febbraio 2019, recante rete Natura 2000. Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia. Proposta di nuovi SIC e ZPS marini per la Sardegna e con cui si individuano apposite misure di conservazione per il tursiopo;

Visti i decreti dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, elencati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, con i quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione, relative ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea;

Visto il decreto n. 1 del 29 gennaio 2021 del presidente dell'ente gestore dell'area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana, con cui si approvano le misure di conservazione contenute nel piano di gestione del SIC ITB010042 Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio e le misure di conservazione contenute nella de-



libera di Giunta regionale 8/70 del 19 febbraio 2020 e si esprime l'impegno ad integrarle negli strumenti di pianificazione e regolamentazione dell'area marina;

Viste le delibere di giunta del Comune di Villasimius, in qualità di ente gestore dell'area marina protetta Capo Carbonara n. 72 del 31 dicembre 2015 e n. 128 del 5 ottobre 2020, con le quali si approvano il piano di gestione del SIC ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu e le misure di conservazione contenute nella delibera di Giunta regionale 8/70 del 19 febbraio 2019 e si esprime l'impegno ad integrarle nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e regolamentazione dell'area marina protetta;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 maggio 2017, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Capo Carbonara, le cui disposizioni costituiscono gli obiettivi e le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria (SIC) ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu e ITB040021 Costa di Cagliari, integrati dai rispettivi piani di gestione vigenti, per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta;

Vista la delibera di giunta del Comune di Cabras, in qualità di ente gestore dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre n. 157 del 7 ottobre 2020, così come modificata dalla deliberazione n. 14 del 27 gennaio 2021, con la quale si approvano, per i SIC ITB030034 Stagno di Mistras di Oristano e ITB030080 Isola di Mal di Ventre e Catalano, gli obiettivi e le misure di conservazione, che integrano e completano i rispettivi piani di gestione vigenti, contenute nelle delibere di Giunta regionale 61/35 del 18 dicembre 2018 e 8/70 del 19 febbraio 2019 e si esprime l'impegno ad integrarle nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e regolamentazione dell'area marina protetta;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 aprile 2017, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure possano all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero della transizione ecologica i soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopracitati atti regionali e la banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione e degli enti gestori

delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di quattro siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Sardegna con nota del Presidente della Regione prot. n. 4522 del 7 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1.

#### *Designazione delle ZSC*

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i quattro siti insistenti nel territorio della Regione Sardegna, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come da allegato 1 al presente provvedimento.

2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario *standard* dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27414 del 20 aprile 2020. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

#### *Obiettivi e misure di conservazione*

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto



del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'allegato 1, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per le ZSC integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree marine protette, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree marine protette, tale allineamento è assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Sardegna. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree marine protette tali integrazioni sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero della transizione ecologica.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

### Art. 3.

#### *Soggetto gestore*

1. La Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero della transizione ecologica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree marine protette, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2021

*Il Ministro: CINGOLANI*

### ALLEGATO 1 (articolo 1 comma 1)

Tipo Sito	Codice Sito	Nome Sito	Area (ha)	Atti di approvazione dei Piani di gestione
B	ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	20.230	DEC. n. 16 del 30.11.2020 DGR 8/70 del 19.02.2020
B	ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu	15.183	DEC. n. 7 2017 del 14.03.2017 DGR 8/70 del 19.02.2020 DM 12 maggio 2017
B	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano	1.621	DEC. n. 108 2008 del 26.11.2008 DGR 8/70 del 19.02.2020 DM 28 aprile 2017
C	ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano	41.066	DEC. n. 97 2008 del 26.11.2008 DGR 8/70 del 19.02.2020 DM 28 aprile 2017



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 febbraio 2021.

**Approvazione del contratto di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la So.Ge.A.P. S.p.a., per il periodo 2018-2021, relativo all'aeroporto «Giuseppe Verdi» di Parma.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modificazioni, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART);

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che ha introdotto, al capo II, disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE;

Visto l'art. 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture di aeroporti gestiti, anche in parte, dallo Stato;

Visto l'art. 704, comma 4, del Codice della navigazione e l'art. 7, comma 3, del decreto interministeriale 12 novembre 1997, n. 521, in base ai quali l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'E.N.A.C.;

Considerato che, in forza di convenzione n. 73 del 25 novembre 2009 e atto aggiuntivo del 7 gennaio 2014 la società SO.GE.A.P. S.p.a. è affidataria della gestione totale dello scalo fino al 2034;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che «per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'E.N.A.C. con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. [...] Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti Contratti»;

Visto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015 n. 201, l'aeroporto internazionale «Giuseppe Verdi» di Parma rientra tra gli aeroporti di interesse nazionale;

Visto che la società ha presentato all'E.N.A.C. con nota n. 139/17/FW del 3 ottobre 2017 e nota n. 23/2018/MO/mo del 12 febbraio 2018, la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiornata con successiva trasmissione delle note n. 123/18/FG/vc del 1° agosto 2018 e n. 025/2019/MO/mo dell'11 febbraio 2019;

Preso atto che la società ha presentato il piano quadriennale degli interventi — comprensivo del piano degli investimenti, delle previsioni di traffico e del piano economico e finanziario — e il piano della qualità e della tutela ambientale, sui quali l'E.N.A.C. ha espresso parere tecnico favorevole, propedeutico alla consultazione, con note n. 123090 del 4 dicembre 2017 e n. 30364 del 22 marzo 2018;

Preso atto che, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa e in applicazione della direttiva 12/2009/CE e dei modelli tariffari elaborati dall'Autorità di regolazione dei trasporti, la società, previo il suddetto parere tecnico favorevole delle strutture competenti dell'E.N.A.C., ha provveduto a sottoporre a consultazione:

il piano quadriennale degli interventi inclusivo, per il periodo contrattuale di riferimento, delle previsioni di traffico e del piano degli investimenti e relativo cronoprogramma, con l'indicazione delle opere, ove presenti, che rivestono particolare importanza per lo sviluppo dello scalo e alle quali verrà applicata la maggiorazione del tasso di remunerazione (WACC);

il piano della qualità e della tutela ambientale;

Preso atto che la società, acquisito il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ha presentato all'E.N.A.C. la versione definitiva del piano quadriennale degli interventi, del piano della qualità e della tutela ambientale per la sottoscrizione del contratto di programma;

Visto lo schema di contratto di programma ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, approvato con delibera E.N.A.C. n. 20 del 2 ottobre 2018;

Considerato che, in data 22 maggio 2019, la SO.GE.A.P. S.p.a. e l'E.N.A.C. hanno sottoscritto il contratto di programma ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con legge n. 164/2014;

Vista la nota n. 62609 del 30 maggio 2019, con la quale l'E.N.A.C. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze il contratto di programma stipulato con la SO.GE.A.P. S.p.a ed i relativi allegati, nonché il piano economico finanziario e la relazione istruttoria sulla sostenibilità di quest'ultimo, per l'approvazione mediante decreto interministeriale;

